



PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2025, il giorno 22 luglio

TRA

- il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse
- il Presidente della Regione Veneto
- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia
- i Prefetti del Veneto
- i Procuratori della Repubblica di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
- il Direttore Generale Azienda Ospedale - Università Padova
- il Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
- il Comune di Venezia
- il Comune di Padova
- il Comune di Verona
- il Presidente di ANCI Veneto

VISTI

- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che, per il tramite delle Regioni, è posta a garanzia della dignità e della libertà della persona umana;
- il D.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge 30.06.2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati DNA;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca delle persone scomparse, con i poteri di cui all'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; decreto che attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le attività istituzionali dei soggetti impegnati nell'attività di ricerca delle persone scomparse e quello, conseguente, di

- analizzare le informazioni acquisite al fine di proporre alle autorità competenti eventuali soluzioni per migliorare l'azione amministrativa e l'informazione di settore;
- il protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Capo della Polizia il 21 aprile 2008 al fine di promuovere la collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Commissario, favorire il raccordo informativo tra quest'ultimo e le competenti Direzioni e Uffici Centrali del Dipartimento, nonché fornire al Commissario gli elementi utili per l'espletamento dei compiti attribuiti allo stesso;
 - il protocollo d'intesa sottoscritto il 19 luglio 2022 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Capo della Polizia al fine di rinnovare la proficua collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Ufficio del Commissario;

CONSIDERATO CHE

- all'Ufficio del Commissario straordinario del Governo vengono comunicati i rinvenimenti di Cadaveri non identificati (CNI) e il loro numero, al momento della sottoscrizione del presente Protocollo, si attesta su circa mille CNI, dei quali 18, riguardo agli ultimi 10 anni, nella Regione del Veneto, come risulta dalla ricognizione svolta presso le Aziende Sanitarie della Regione;
- il fenomeno ha una ricaduta sociale per le attese dei familiari degli scomparsi e assume rilievo sia sotto il profilo etico che giuridico, visti i risvolti di ordine civilistico e patrimoniale che l'assenza prolungata nel tempo determina e considerato che tale disciplina è stata integrata con la legge n. 203/2012 la quale, nel riconoscere alla scomparsa valenza giuridica, detta disposizioni per favorire le ricerche, anche di un corpo senza vita;
- allo stato attuale, la criticità è rappresentata dalla carenza di un circuito informativo comune a tutti i soggetti istituzionali competenti in materia, che possa consentire la comparazione tra i dati più significativi riguardanti gli scomparsi e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità;
- tale problematica è accentuata dalla scarsa disponibilità dei dati numerici riguardanti i decessi in ospedale di persone senza identità e di tutti i ritrovamenti di corpi o di resti umani non identificati non riconducibili a fattispecie di reato o per i quali, comunque, l'autopsia non è stata disposta dal Pubblico Ministero competente;

RITENUTO

- che il presente protocollo debba declinare le attività da porre in essere in caso di rinvenimento di cadavere non identificato o resti mortali, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- che la casistica oggetto del protocollo possa essere divisa in due categorie:
 1. cadavere ben conservato o soggetto non identificato deceduto presso strutture ospedaliere regionali;
 2. cadavere non ben conservato o rinvenimento di resti umani;
- che in caso di sopraggiunti elementi che possano concorrere all'identificazione di un soggetto, previo incarico dell'Autorità Giudiziaria, la competente Autorità provvederà all'esumazione e il Medico Legale incaricato procederà alle previste procedure di identificazione;

- di avviare una sperimentazione regionale con il coinvolgimento dei sottoscrittori del presente protocollo, affinché sia garantito l'espletamento delle attività volte all'identificazione dei cadaveri non identificati;
- che sia necessario definire in un apposito allegato (All.1) le procedure operative, le tipologie di prelievi, i documenti da compilare, nonché la definizione del flusso informativo e l'allocazione dell'archivio dei reperti biologici derivanti da tale attività;
- che, sulla base degli esiti della predetta sperimentazione, l'attività in parola potrà essere estesa a tutto il territorio nazionale, contribuendo, in tal modo, a incrementare le identificazioni e ad abbattere il preoccupante dato sulle persone scomparse e sui cadaveri senza identità;
- che l'attività delle strutture di medicina legale verrà garantita secondo un'afferenza provinciale, con la seguente articolazione:
 - U.O.C Medicina Legale Azienda ULSS 3: per le province di Venezia, Treviso e Belluno;
 - U.O.C Medicina Legale e Tossicologia Azienda Ospedale Università Padova per le province di Padova e Rovigo;
 - U.O.C Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per le province di Verona e Vicenza;
- che i gruppi di lavoro che saranno costituiti presso ogni Prefettura della regione, come indicato nel predetto disciplinare operativo, possano adoperarsi anche per favorire l'identificazione dei casi delle province venete censiti nel Registro dei CNI istituito nel 2007 dal primo Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, consistente in un elenco dei rinvenimenti effettuati su tutto il territorio nazionale, ciascuno dei quali corredato di elementi essenziali, aggiornato in base alle comunicazioni pervenute dalle Prefetture e consultabile sui siti istituzionali del Commissario straordinario al fine di favorirne l'identificazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e visto, si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
2. I soggetti sottoscrittori, nel rispetto della normativa vigente, convengono sulla necessità di collaborare al fine di promuovere e sviluppare azioni, progetti e/o iniziative in materia di anagrafe dei corpi senza identità, allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno/autopsia ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico, necessario per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.
3. I soggetti sottoscrittori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad avviare una sperimentazione nell'ambito del territorio della Regione Veneto, in caso di decessi in strutture sanitarie e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati, compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività contenute nell'Allegato 1 finalizzate al riconoscimento del soggetto.
4. Il disciplinare con le indicazioni operative, allegato al presente Protocollo, quale parte integrante, prevede distinti e specifici percorsi organizzativi a seconda che il rinvenimento sia relativo a cadaveri ovvero a resti umani privi di identità.
5. Il presente Protocollo non prevede ulteriori oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori, fermo restando che sono a carico dell'Autorità Giudiziaria le autopsie richieste dalla stessa; sono

invece a carico delle strutture del S.S.R. i riscontri diagnostici qualora richiesti ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria, DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

6. I gruppi di lavoro che saranno costituiti presso le Prefetture della regione e di cui al disciplinare operativo si adopereranno anche per favorire l'identificazione dei corpi senza identità della Regione Veneto censiti nel Registro Nazionale dei cadaveri non identificati tenuto dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse e pubblicato sul sito "persone scomparse".

Il presente Protocollo ha validità di 3 (tre) anni e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta.

Il Commissario straordinario di Governo
per le Persone Scomparse
dott. Saverio Ordine

Il Presidente della Regione
del Veneto
dott. Luca Zaia

Il Prefetto di Venezia
dott. Darco Pellos

Il Sindaco del Comune di Venezia
dott. Luigi Brugnaro

Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Venezia
dott. Federico Prato

Il Prefetto di Belluno
dott. Antonello Roccoberton

Il Prefetto di Padova
dott. Giuseppe Forlenza

Il Prefetto di Rovigo
dott.ssa Franca Tancredi

Il Prefetto di Treviso
dott. Angelo Sidoti

Il Prefetto di Verona
dott. Demetrio Martino

Il Prefetto di Vicenza
dott. Filippo Romano

Il Procuratore della Repubblica
di Venezia - Vicario
dott. Stefano Ancillotto

Il Procuratore della Repubblica
di Belluno
dott. Massimo De Bortoli

Il Procuratore della Repubblica
di Rovigo
dott.ssa Manuela Fasolato

Il Procuratore della Repubblica
di Verona
dott. Raffaele Tito

Il Procuratore presso il Tribunale
per i Minorenni di Venezia
dott.ssa Monica Mazza

Il Sindaco del Comune di Verona
dott. Damiano Tommasi

Il Direttore Generale
dell'Aulss 3 Serenissima
dott. Edgardo Contato

Il Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliera
Università Integrata Verona
dott.ssa Matilde Carlucci

Il Procuratore della Repubblica
di Padova
dott. Angelantonio Racanelli

Il Procuratore della Repubblica
di Treviso - Vicario
dott. Giovanni Valmassoi

Il Procuratore della Repubblica
di Vicenza
dott. Lino Giorgio Bruno

Il Presidente di ANCI Veneto
avv. Carlo Rapicavoli

Il Capo Settore Servizi
Demografici Cimiteriali e
Quartieri Comune di Padova
dott.ssa Eva Contino

Il Direttore Generale dell'Azienda
Ospedale Università di Padova
dott. Giuseppe Dal Ben

DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa, individua le azioni che i soggetti istituzionali competenti in materia sono chiamati a svolgere per favorire il riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità (compresi quelli non connessi a reati) e le fasi in cui si articola il relativo circuito informativo.

AZIONI

Attivazione presso le Prefetture della regione di gruppi di lavoro tecnici:

- presso la Prefettura di Venezia, di un gruppo di lavoro tecnico formato dal rappresentante della Prefettura di Venezia, dal rappresentante delle Procure della Repubblica interessate, con il coordinamento della Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia, dal rappresentante della Questura di Venezia – Divisione Anticrimine e Squadra Mobile, dal rappresentante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Venezia, dal rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, dal responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia e dal rappresentante del Comune di Venezia.

Quando il gruppo di lavoro della Prefettura di Venezia fa da capofila per gli altri gruppi della regione, la sua composizione viene integrata dal rappresentante della Regione del Veneto, dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dal responsabile dell'Istituto di Medicina Legale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, dal responsabile dell'Istituto di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dal rappresentante del Comune di Padova, dal rappresentante del Comune di Verona.

- Presso le altre Prefetture della regione verranno istituiti i gruppi di lavoro tecnici formati dal rappresentante delle Procure della Repubblica competenti per territorio, dal rappresentante della Questura competente per territorio – Divisione Anticrimine e Squadra Mobile -, dal rappresentante del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, dal rappresentante del Comune capoluogo di provincia e dal rappresentante del servizio sanitario di riferimento in base alla ripartizione territoriale di competenza stabilita nel Protocollo: U.O.C Medicina Legale e Tossicologia Azienda Ospedale Università Padova per le province di Padova e Rovigo; U.O.C Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per le province di Verona e Vicenza.

Attuazione del flusso informativo fra i soggetti istituzionali sopraindicati per consentire il monitoraggio del fenomeno da parte del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

Il medico legale provvede alla compilazione della scheda RISC *post mortem* e la invia all'Autorità Giudiziaria (come riportato in allegato 1 flow chart) che provvede all'invio al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse delle segnalazioni e delle schede *post mortem* ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati, istituito nel 2007 dal primo Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, pubblicato nella sezione "persone scomparse" del sito del Ministero dell'Interno.

Si rammenta che la Procura della Repubblica interviene in sede penale, qualora debba procedere a indagini sulla morte di una persona per la quale sorga sospetto di reato (art. 116 disp. att. c.p.p.),

ponendo la salma a sua disposizione per gli accertamenti necessari fino a che non potrà essere avviata all'obitorio comunale; in sede civile, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000, nel caso di morte di persona senza che sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, redigendo processo verbale dell'accaduto e avviando l'azione per la formazione dell'atto di morte al Tribunale.

Si rammenta che, in caso di autopsia non richiesta dalla Procura della Repubblica, le spese relative al trasporto e alla permanenza delle salme presso le citate strutture di Medicina Legale sono a carico del Comune ove è avvenuto il decesso o, in mancanza di questa informazione, ove è avvenuto il rinvenimento del cadavere, così come quelle relative all'eventuale funerale.

Nello specifico, nel caso in cui non intervenga la Procura della Repubblica, le spese relative al trasporto della salma al Servizio di Medicina Legale della Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia dalle province di Venezia, Treviso e Belluno o all'Istituto di Medicina Legale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova dalle province di Padova e Rovigo o all'Istituto di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dalle province di Verona e Vicenza restano a carico del Comune interessato in cui avviene il rinvenimento del cadavere, così come i costi di deposito delle salme presso l'obitorio del Comune di Venezia o del Comune di Padova e del Comune di Verona.

I gruppi di lavoro hanno il compito di:

- gestire in maniera coordinata, ciascuno per le proprie competenze, la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità;
- riferire periodicamente sull'andamento delle attività all'Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse ai fini dell'aggiornamento del Registro da parte del Commissario Straordinario;
- aggiornare il piano di lavoro comprensivo della individuazione dei diversi incarichi/ruoli e del cronoprogramma delle attività e dei flussi informativi, anche con riferimento ai cadaveri non identificati della provincia censiti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

La Prefettura competente per territorio cura l'invio della documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani non identificati al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, al fine dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati.

CASISTICA

Si riportano di seguito le possibili tipologie di caso.

1. CADAVERE BEN CONSERVATO

In caso di ritrovamento di **cadavere ben conservato** (criteri presenti in allegato 1), la Forza di polizia procedente invia comunicazione dell'avvenuto ritrovamento/decesso alla Prefettura, all'Autorità Giudiziaria, alle Sezioni o Dipartimenti di Medicina Legale competenti, al Comune/Ufficio di Stato Civile.

La Forza di polizia intervenuta deve fare richiesta formale di assunzione delle impronte digitali all'Autorità Giudiziaria per l'inserimento nella banca dati AFIS e all'inserimento in SDI da parte dell'ufficio di Polizia o dei Carabinieri procedente.

Ottenuta l'autorizzazione, il personale di polizia provvede, secondo le direttive ricevute dall'Autorità Giudiziaria, a rilevare le impronte digitali e a effettuare un doppio tampone salivare per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico.

In caso di decesso in struttura di degenza, la Direzione Sanitaria competente per territorio, o suo organo delegato, chiede l'intervento della Forza di polizia, per gli adempimenti di cui sopra, anche al fine dell'inserimento in banca dati SDI.

La Prefettura competente per territorio trasmette la comunicazione al Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse con la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità.

Il Gabinetto di Polizia Scientifica o il Reparto procedente del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri procedono ad acquisire il campione biologico per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico e, nell'ipotesi di avvenuta identificazione dattiloscopica del cadavere sconosciuto tramite la banca dati AFIS, provvederanno a inviare la risposta all'Ufficio di polizia procedente e, per conoscenza, all'Ufficio decessi dell'Autorità Giudiziaria.

A seguito di identificazione dattiloscopica, il Gabinetto di Polizia Scientifica e/o il Reparto dattiloscopia preventiva dell'Arma dei Carabinieri provvederanno ad attivare i canali internazionali INTERPOL per il conseguimento delle esatte generalità. Una volta acquisite tali informazioni, i predetti uffici informeranno il Reparto procedente, che eseguirà una ricerca parenti.

2. CADAVERE NON BEN CONSERVATO/RINVENIMENTO RESTI UMANI

Nel caso di rinvenimento di cadavere non ben conservato, qualora non venga disposta l'autopsia giudiziaria, previa disposizione della Procura della Repubblica o di altra Autorità Competente, il cadavere viene trasferito:

- all'obitorio del Comune di Venezia all'attenzione del Servizio Medicina Legale della AULSS 3 Serenissima per le province di Venezia, Treviso e Belluno
- all'obitorio del Comune di Padova all'attenzione dell'Istituto di Medicina Legale Azienda Ospedale-Università di Padova per le province di Padova e Rovigo
- all'obitorio del Comune di Verona all'attenzione dell'Istituto di Medicina Legale Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per le province di Verona e Vicenza.

In caso di rinvenimento di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.18 del 4 marzo 2010 recante norme in materia funeraria. Il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Ufficio di Polizia procedente e all'Azienda Ulss territorialmente competente per territorio.

In caso di rinvenimento di resti umani, il medico legale potrà recarsi sul luogo di rinvenimento, eseguendo *in loco* le rilevazioni necessarie, senza trasporto degli stessi presso altra sede.

Per procedere all'identificazione di cadavere non ben conservato, il medico legale nominato dalla Procura della Repubblica esegue:

- l'autopsia giudiziaria e, durante la stessa, esegue la raccolta del campione biologico che verrà consegnato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica o al Reparto procedente del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, per la profilazione e l'inserimento in banca dati DNA;

- la compilazione della *scheda RISC post mortem Cadavere non identificato* (all. 2) e ogni altro rilievo utile ai fini identificativi che dovranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri, per l'inserimento nel sistema informativo Ri.Sc., nonché alla Prefettura al fine di procedere alla comparazione con i profili del DNA *ante mortem* dei soggetti scomparsi o dei loro familiari, raccolti in sede di denuncia di scomparsa e inseriti in banca dati DNA.

In caso di rinvenimento di cadavere non identificato o di resti umani non riconducibili a persona identificata, ove sorga il sospetto di reato e abbia assunto la direzione delle indagini il PM, quest'ultimo potrà disporre che venga ritardato l'inoltro di comunicazioni e notizie concernenti il rinvenimento sino a quando ritenga prevalenti le esigenze di tutela del segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., fermo restando l'obbligo di identificazione ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 271/1989 e di redazione del processo verbale di cui all'art. 78 del DPR n. 396/2000.

3. AUTOPSIA GIUDIZIARIA e RISCONTRO DIAGNOSTICO

Nei casi di cadaveri ben conservati in cui i rilievi dattiloscopici e/o i dati del DNA ricavati dal tampone salivare non abbiano fornito indicazioni utili per l'identificazione, così come nei cadaveri non ben conservati e in caso di resti umani, sarà necessario procedere ad accertamento autoptico, nella forma di Autopsia Giudiziaria o come riscontro diagnostico, al fine di permettere al medico legale di compilare la scheda *RISC post mortem*, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2010, come ulteriormente ribadito con la circolare del 26 luglio 2014.

Sono a carico dell'Autorità giudiziaria le autopsie richieste dalla stessa; sono invece a carico delle strutture del SSR le autopsie richieste per riscontro diagnostico ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria, DPR n. 285 del 10 settembre 1990, in particolare le autopsie eseguite sui giunti cadavere presso i nosocomi.

4. IDENTIFICAZIONE E CONCLUSIONE DEL PERCORSO

L'Autorità Giudiziaria – Ufficio decessi dà notizia dell'avvenuta identificazione del cadavere alla Forza di polizia intervenuta per l'aggiornamento dello SDI/Ri.Sc.

La Forza di polizia provvede all'immediata comunicazione al Comune – Ufficio di Stato Civile e alla Prefettura competente per territorio, che la inoltra al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

L'identificazione di soggetti per cui non vi è procedimento penale è al momento a carico delle strutture del SSR.

Si rimanda all'Allegato 1 per le specifiche tecniche inerenti alle procedure medico legali volte al riconoscimento.

È necessario individuare una procedura che garantisca che tutti gli uffici e gli attori interessati vengano a conoscenza dell'avvenuta identificazione di un soggetto.

La Procura della Repubblica deve procedere a quanto di sua competenza in sede penale e in sede civile ai sensi dell'art. 78 del DPR n. 396/2000.

Le Forze di polizia devono provvedere alla comunicazione all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni e all'obitorio presso cui è ospitata la salma, nonché ai familiari.

Il cadavere non identificato non di interesse giudiziario può essere conservato presso le celle dell'obitorio del Comune di Venezia, del Comune di Padova e del Comune di Verona fino all'espletamento delle procedure di competenza medico-legale, ovvero per un periodo massimo di sei mesi.

ALLEGATO 1: PROCEDURE MEDICO LEGALI E TIPOLOGIE DI PRELIEVO

Definizione di cadavere ben conservato

Ai fini del presente protocollo di intesa deve intendersi ben conservato il cadavere di cui siano rilevabili le impronte digitali e che non presenti segni di putrefazione, ad eccezione di circoscritta macchia verde putrefattiva, indipendentemente dalla sua integrità.

Procedure medico legali

Nella fase preliminare, nel caso di cadavere ben conservato, il Personale di Polizia Giudiziaria provvede previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria a rilevare le impronte digitali e a effettuare un doppio tampone salivare per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico.

Nel caso in cui tali accertamenti non portino all'identificazione del cadavere, il Medico legale provvederà, previa richiesta e autorizzazione della Procura della Repubblica o della Azienda Ospedaliera, a effettuare una **ispezione cadaverica** esterna e l'eventuale esecuzione di indagini radiologiche (esami RX o, preferibilmente, TC e Ortopantomografia), nel corso delle quali procederà a:

- descrizione di oggetti personali, indumenti e segni particolari (tatuaggi, cicatrici, protesi, etc.);
- rilievo dei parametri antropometrici;
- rilievo della formula dentaria;
- rilievo di eventuali lesioni.

In una eventuale seconda fase, o nel caso di cadavere non ben conservato, o in presenza di resti umani, previa richiesta e autorizzazione della Procura della Repubblica o della Azienda Ospedaliera, il Medico legale provvede all'esecuzione di **autopsia/riscontro diagnostico** secondo i protocolli condivisi, con prelievo di un doppio campione di sangue, da almeno 1 mL ciascuno.

Nell'impossibilità di ottenere un campione ematico, o qualora quest'ultimo possa essere compromesso dai processi della putrefazione o nel caso di resti umani, si provvederà al prelievo di un doppio campione di:

- osso e/o;
- elementi dentari e/o;
- frammenti di tessuto (muscolo) o d'organo.

Nel caso di rinvenimento di resti umani, qualora le indagini inducano a ritenere che i resti possano risalire a un'epoca non inferiore a 50 anni, il Medico Legale comunicherà al Personale di Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica o all'Azienda Ospedaliera che l'interesse per tali resti esula dal presente protocollo.

Al termine delle operazioni, il Medico legale provvede alla compilazione della relativa scheda RISC, che consegnerà, unitamente a eventuali reperti e ai campioni prelevati in corso di autopsia, a Personale di Polizia Giudiziaria per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico.

Nel caso di impossibilità di consegna al Personale di Polizia Giudiziaria del suddetto materiale contestualmente alle operazioni necroscopiche, sarà cura dell'Istituto di Medicina legale provvedere all'adeguata conservazione dei reperti fino alla formale acquisizione, che dovrà essere effettuata quanto prima.

Per una schematica descrizione delle procedure operative si rimanda alla flow chart di seguito allegato.

Flow chart Protocollo cadaveri non identificati

